

Assicurazione contro gli infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.



Prodotto: PersonaSicura 1821

UE15, versione 01/2019

Il presente DIP aggiuntivo Danni è stato realizzato il 01.12.2023 ed è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Indirizzo della sede legale in Austria: Wilhelm-Greil-Straße 10, A-6020 Innsbruck

Indirizzo della Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia: Via del Macello 30, I-39100 Bolzano

Telefono: 0039-0471-052600; Internet: www.tiroler.it; E-Mail: suedtirol@tiroler.it; PEC-Mail: tiroler@legalmail.it.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è iscritta nel Registro austriaco delle imprese (Österreichisches Firmenbuch) al numero 32927Y, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Istituto austriaco per la vigilanza sulle assicurazioni (Österreichische Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht).

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. con sede secondaria in Italia è iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero 02491180218.

La Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo assicurazioni contro i danni a cose, con comunicazione della FMA del 10 aprile 1996 e autorizzazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS del 12 ottobre 2005 e registrata all'Albo delle imprese IVASS con n. I 00058.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. svolge l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è sottoposta al controllo sia dell'Autorità di vigilanza italiana IVASS, che dell'Autorità di vigilanza austriaca FMA.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I seguenti dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (2022) secondo le leggi contabili austriache.

Patrimonio netto (SII, S.023.01 R0290)	€ 243.916.138,43
Capitale sociale per il fondo di garanzia (SII, S.023.01 R0040)	€ 36.336,42
Riserve patrimoniali (UGB)	€ 70.308.045,22
Solvency Capital Requirement	€ 106.605.168,61
Minimum Capital Requirement	€ 26.651.292,15
Indice di solvibilità (SCR Ratio)	228,80%

Situazione patrimoniale e solvibilità dell'impresa (SFCR): le relative informazioni sono disponibili sul sito internet <https://www.tiroler-versicherung.at/Service/Downloads/Unternehmensbroschueren>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate la morte e l'invalidità permanente derivante da infortuni.

Tra gli infortuni rientrano altresì:

- lussazioni di capi articolari, stiramenti e strappi di muscoli, legamenti, capsule articolari degli arti e della colonna vertebrale, nonché lesioni del menisco
- infortuni conseguenti a infarto cardiaco o ictus
- avvelenamenti da medicinali o alimentari
- inalazione di gas o vapori, assunzione di sostanze tossiche o caustiche
- assideramento o congelamento
- annegamento
- incidenti subacquei
- morsi di animali
- ustioni, effetti di fulmini o corrente elettrica
- infezione da HIV conseguente a un trattamento dopo un infortunio assicurato
- infortuni dovuti all'effetto di raggi ionizzanti
- invalidità permanente conseguente a poliomielite, meningoencefalite primaverile estiva dovuta a morso di zecca, di tetano e di rabbia
- infortuni occorsi nel tentativo di salvare vite umane o cose
- infortuni subiti dall'assicurato a seguito di eventi bellici, se questi non ha partecipato attivamente alla guerra o alla guerra civile (rischio passivo di guerra)

La copertura assicurativa si estende altresì a:

- garanzia temporanea per la/il coniuge in caso di matrimonio
- interventi estetici necessari in seguito all'infortunio
- spese funerarie

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le prestazioni di seguito indicate valgono solo se esplicitamente concordate nella proposta assicurativa e nella polizza assicurativa.

Diaria	Pagamento di un importo concordato in caso di inabilità lavorativa.
Diaria da ricovero	Pagamento di un importo concordato in caso di ricovero.
Spese sanitarie da infortunio	- Spese di cura che sono state sostenute per eliminare le conseguenze dell'infortunio ed erano necessarie per prescrizioni mediche, spese necessarie di trasporto dell'infortunato e spese per il primo acquisto di protesi di arti artificiali e dentali. - Spese di salvataggio che si rendono necessarie se la persona assicurata ha subito un infortunio, si è trovata in una situazione di pericolo o è deceduta in montagna o in acqua. - Spese di rientro al proprio domicilio oppure all'ospedale più vicino ad esso.
Rendita vitalizia	Rendita operante qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente superiore al 50%.



Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni generali

- Malattie
- Infortuni in seguito alla partecipazione a gare sportive di velocità con veicoli a motore
- Infortuni in seguito alla partecipazione a gare regionali, federali o internazionali nell'ambito degli sport sciistici nordici e alpini, dello snowboard e del freestyle, dello skeleton, delle discese con il bob, lo skibob, lo slittino e alle prove ufficiali per dette manifestazioni
- Infortuni per atti dolosi, penalmente rilevanti
- Infortuni occorsi in occasione della partecipazione attiva ad eventi bellici di ogni genere
- Infortuni occorsi in occasione della partecipazione attiva a disordini interni

	- Infortuni cagionati direttamente o indirettamente da qualsiasi effetto di armi nucleari, chimiche o biologiche - Infortuni cagionati direttamente o indirettamente da energia nucleare o dall'effetto di raggi ionizzanti - Effetti gradualmente dell'inalazione di gas o vapori o dell'assunzione di sostanze tossiche o caustiche - Invalidità pregressa
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Ambito operativo	Limite d'indennizzo
Invalidità permanente	Franchigia 5% fino ad un grado d'invalidità inferiore al 50%
In caso di morte o invalidità permanente per poliomielite, meningoencefalite primaverile estiva dovuta a morso di zecca, di tetano e di rabbia	Nell'ambito del massimale convenuto massimo EUR 15.000,-
Garanzia temporanea per la/il coniuge in caso di matrimonio	3 mesi dalla data del matrimonio
Interventi estetici necessari in seguito all'infortunio	10% della somma assicurata per l'invalidità permanente
Spese funerarie	10% della somma assicurata per caso morte
Diaria	- Prestazione corrisposta a partire dal 4° giorno dopo l'infortunio - Massimo per 365 giorni nell'arco di 4 anni dall'infortunio - Massimo 10 giorni per periodo assicurato, se al momento dell'infortunio la persona assicurata non esercita un'occupazione soggetta a previdenza sociale obbligatoria
Diaria da ricovero	Massimo per 365 giorni nell'arco di quattro anni dall'infortunio



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: entro tre giorni.
	Assistenza diretta/in convenzione: TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. non dispone di enti/strutture convenzionate.
	Gestione da parte di altre imprese: non esistono altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.
	La prescrizione per le pretese del contraente, nei confronti della compagnia assicurativa è di due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio da assicurare, rese prima della conclusione del contratto, possono compromettere la copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La compagnia assicurativa paga l'indennizzo all'assicurato entro 30 giorni dalla conclusione della trattativa del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio può essere pagato sia all'intermediario che direttamente a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. con i seguenti mezzi di pagamento: - Denaro contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative - Bonifico bancario - SEPA - Assegni non trasferibili Alla scadenza annuale il premio può subire un aumento o una riduzione, se il contraente ha concordato l'adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
---------------	--

	Il premio è comprensivo di imposta. Se concordato, il premio può essere pagato trimestralmente o semestralmente, senza costi aggiuntivi.
Rimborso	La compagnia restituisce la parte di premio non goduta (al netto delle imposte) in caso di disdetta di una delle parti in seguito ad un sinistro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto di assicurazione inizia dalla data concordata e prosegue per un anno. Se non viene data disdetta al contratto, questo si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno.
Sospensione	Il contraente può sospendere il contratto assicurativo durante il servizio militare.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contraente non può recedere dal contratto dopo la sottoscrizione dello stesso. Qualora tuttavia il contratto assicurativo sia collegato ad un mutuo immobiliare o ad un finanziamento (PPI Payment Protection Insurance), è possibile recedere entro 60 giorni dalla decorrenza dello stesso, sostituendo la polizza assicurativa con un'altra autonomamente reperita. Tale recesso dev'essere comunicato a mezzo raccomandata postale o tramite PEC (posta elettronica certificata). Il contraente ha diritto al rimborso del premio al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese di emissione.
Risoluzione	- Disdetta: - o il contraente può dare disdetta al contratto assicurativo inviando una raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) entro 30 giorni prima della scadenza. - o il contraente può dare disdetta al contratto assicurativo durante il servizio militare inviando una raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC (posta elettronica certificata). - Recesso: a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 30 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo in caso di sinistro, il contraente può recedere dal contratto di assicurazione con l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC (posta elettronica certificata).



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone con l'obiettivo di tutelarsi contro le conseguenze derivanti da infortuni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi d'intermediazione ammontano al 22%.

Costi supplementari in caso di PPI (Payment Protection Insurance): non sono previsti ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Il contraente può presentare un reclamo a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. in diversi modi: Compilate il nostro modulo online per i reclami, inviateci un'e-mail a reclami@tiroler.it o scrivete a: TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio reclami Via del Macello 30 39100 Bolzano Ai sensi di legge, i reclami che riguardano il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione dei danni devono pervenire in forma scritta.
----------------------------------	---

	Il reclamo deve contenere i seguenti elementi: - nome, cognome e domicilio del reclamante - numero di polizza e dati del contraente - numero di sinistro, se disponibile - motivo del reclamo e descrizione delle circostanze I reclami relativi ai comportamenti degli agenti o dei loro dipendenti e collaboratori possono essere inoltrati anche all'agenzia. I reclami relativi ai comportamenti degli altri intermediari (Broker e Banche) o dei loro dipendenti e collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente a loro. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., la stessa provvederà a trasmetterli all'intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione del reclamo è possibile utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito IVASS www.ivass.it, dove possono essere trovate ulteriori informazioni riguardanti la presentazione dei reclami. TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è soggetta anche al controllo da parte dell'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA). Per questo motivo Lei si può rivolgere anche a FMA inviando il reclamo in forma elettronica all'associazione delle imprese di assicurazione austriache (VVO) www.vvo.at.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Stipulazione di una convenzione di negoziazione con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura peritale: le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l'ammontare di un danno debbano essere accertati da periti, uno dei quali nominato dall'impresa di assicurazioni e l'altro dal contraente. Questi nominano a loro volta un terzo perito come presidente, che prende le decisioni in caso di disaccordo. - Risoluzione di liti transfrontaliere: il reclamante può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente. A tale scopo il reclamante può presentare una richiesta di conciliazione a FIN-NET oppure individuare il sistema conciliativo competente accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.